

ALLEGATO "A"

Al Verbale di Assemblea Straordinaria del 06.08.2022

GIACCHE VERDI PUGLIA - PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI - OdV

=====

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del Terzo Settore, l'associazione di volontariato a cavallo per la protezione ambientale e civile denominata :

“GIACCHE VERDI PUGLIA- RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE BARLETTA – ANDRIA - TRANI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”

in conformità al dettato del D.Lgs. 117/2017 . L' associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) .

L'associazione “GIACCHE VERDI PUGLIA – RAGGRUPPAMENTO PROVINCIALE BARLETTA – ANDRIA - TRANI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”, più avanti denominata per brevità “Giacche Verdi Provincia Barletta-Andria-Trani – O.d.V.” o più semplicemente associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere ambientale e sociale.

L'associazione potrà usare anche la denominazione abbreviata : “GIACCHE VERDI PUGLIA – PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI - OdV”

L'Associazione Giacche Verdi Puglia – Provincia Barletta-Andria-Trani– OdV , pur nella sua autonomia, costituisce parte integrante dell'Associazione Giacche Verdi Puglia OdV, attenendosi alle disposizioni ed ai regolamenti emanati dalla stessa.

La gestione delle risorse umane dell'Associazione Giacche Verdi Puglia OdV è organizzata su una chiara divisione e separazione dei ruoli e delle funzioni, così risultando di natura verticale, con una naturale gerarchia interna.

La struttura dell'organizzazione dell'Associazione è regolata in maniera verticale per garantire il corretto funzionamento piramidale onde regolare in modo chiaro i rapporti fra tutti gli appartenenti regolarmente iscritti, con le specifiche funzioni agli stessi attribuite

La SEDE SOCIALE è in Bisceglie – Via La Spiaggia n. 1 .

Le variazioni di sede nell'ambito dello stesso Comune vengono deliberate con Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 2

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata, l'anno amministrativo decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 3

SCOPO SOCIALE

Gli scopi dell'Associazione sono:

- A. La diffusione dell'impiego del Cavallo nella Protezione Ambientale e Civile. Svolgimento di attività di Protezione Civile.
- B. L'assistenza a tutte le organizzazioni che si occupano di protezione ambientale, attraverso l'impiego del cavallo.
- C. La conservazione e manutenzione degli ambienti boschivi, fluviali, lacustri, incolti naturali, pietre e rocce di interesse naturalistico e paesaggistico sia nei territori interni che lungo le coste, oltre alla flora, all'avifauna e alla fauna in genere.
- D. Esercitare ogni attività connessa all'Equitazione nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, la tutela dello ambiente, il turismo e l'agriturismo.

- E. Assistere ed istruire i Cavalieri suoi soci, affinché individualmente o in gruppi organizzati allo scopo, possano affiancarsi ai servizi di Protezione ambientale e Civile, al Corpo Forestale dello Stato, ai Comuni, alle Comunità Montane, agli Enti Pubblici e Privati, alle Autorità Civili e Militari per prevenire disastri ed incendi boschivi e portare soccorso alle Popolazioni in caso di calamità.
- F. Il controllo sulla legittima chiusura di sentieri e del comportamento sul territorio degli Equituristi, di concerto con il Corpo Forestale dello Stato.
- G. L'assistenza ai portatori di handicap sia fisici che psichici ed il sostegno alle famiglie degli stessi, con particolare riferimento alla riabilitazione psicomotoria con l'uso del cavallo.
- H. La collaborazione con l'A.N.I.R.E., Associazione Nazionale Italiana Riabilitazione Equestre, e con i Centri C.R.E. - Anire in Puglia.
- I. Il supporto materiale e logistico in favore dei portatori di handicap per consentire la partecipazione alla terapia riabilitativa presso i C.R.E., Centri di Riabilitazione Equestre.
- L. Il volontariato con l'uso diretto o indiretto del cavallo in qualsiasi ambito sociale e di protezione ambientale e civile.
- M. Promozione ed effettuazione di corsi per Guardie Ecologiche Volontarie G.E.V. e di corsi per Guardie Eco-Zoofile.
- N. Esercizio delle attività di volontariato specifiche di Guardie Ecologiche Volontarie - G.E.V. e di Guardie Eco-Zoofile.
- O. Ogni altra attività di volontariato di natura Ambientale, Culturale, Educativa e Sociale non specificamente individuata in quanto precede.
- L'associazione non persegue fini di lucro.

Art. 4

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con l'esclusione

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
3. Protezione Civile ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni.

Art. 5

SOCI

Il Socio è colui che, prestando la propria attività in modo spontaneo e gratuito, aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione e contribuisce a realizzare gli scopi dell'Associazione, come espressi nel presente Statuto.

La domanda di Socio va presentata con apposita richiesta scritta, controfirmata da chi ne esercita la patria potestà nel caso di richiedente minorenne, al Consiglio Direttivo Regionale o al Consiglio Direttivo Provinciale, se costituito.

L'accettazione della domanda viene ratificata in via esclusiva, con giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo Regionale per tutti i Soci della Regione Puglia, inclusi i Soci delle Province nelle quali risulta costituito il rispettivo Raggruppamento Provinciale.

L'adesione all'Associazione comporta automaticamente l'accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nell'Art. 7 del presente Statuto.

Tutti i Soci possono ricoprire cariche Sociali a condizione di aver compiuto almeno 18 anni di età e di essere in regola con le quote sociali.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purchè non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali viene ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le polizze assicurative possono essere stipulate dall'Associazione Nazionale Giacche Verdi - O.d.V. per tutti i volontari associati di tutte le Regioni e le Province d'Italia.

L'associazione si compone di Soci Fondatori, Soci Onorari e Benemeriti e Soci Ordinari Giacche Verdi.

SOCI FONDATORI

Sono i firmatari dell'Atto Costitutivo e dello Statuto allo stesso allegato.

Sono membri onorari del Consiglio Direttivo Regionale con diritto di voto purchè in regola con la quota associativa dell'anno in corso.

Il diritto di voto ai Soci Fondatori ha lo scopo di conservare la natura dello spirito associativo che ha determinato la nascita dell'Associazione e garantire il perseguimento degli ideali costitutivi

SOCI ONORARI E BENEMERITI

Sono coloro che, avendo acquisito particolari benemeritenze verso l'Associazione con riferimento agli scopi sociali, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati tali dall'Assemblea Ordinaria.

Trattasi di carica onorifica per cui detti soci sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo o quota associativa, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti a cariche sociali.

SOCI ORDINARI GIACCHE VERDI

Sono tutti coloro che, avendone fatta domanda, sono accettati dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 6

AMMISSIONE

Per l'ammissione a Socio, il Candidato deve avere compiuto i 14 anni, deve inoltrare domanda scritta con la quale si assume l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione Giacche Verdi Puglia. All'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Regionale, cui è demandato il compito, è riservato il diritto di ratificare o respingere le domande nei casi di: indegnità, comportamenti scorretti e indecorosi dal punto di vista sportivo e civile, comportamenti non conformi alla dignità comune, comportamenti contro la natura, i beni ambientali e gli animali, oltre a qualsiasi altro comportamento non conforme alla morale. L'eventuale respingimento della domanda deve essere opportunamente motivato.

Art. 7

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti ad altri per qualsiasi titolo o causa.

Tutti i Soci, compresi quelli che rivestono cariche sociali, per le prestazioni di volontariato fornite non potranno percepire alcun compenso per cui le stesse si intendono assolutamente gratuite.

Agli stessi potranno essere rimborsate unicamente le spese vive sostenute per l'espletamento della loro opera, secondo le disposizioni del precedente Art. 5.

Tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa, da almeno trenta giorni antecedenti la data fissata, hanno diritto di voto nelle Assemblee.

Non possono partecipare alle Assemblee i soci morosi o comunque che non abbiano versato la quota associativa per l'anno in corso, né si può sanare il mancato versamento della quota al momento dell'assemblea.

I Soci maggiorenni hanno diritto a candidarsi alle elezioni e ricoprire Cariche Sociali alle condizioni dello Statuto. Il Socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, i Regolamenti e/o non si adegui alle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, si rende comunque indesiderabile per il suo comportamento e potrà essere deferito al Collegio dei Probiviri (Consiglio di Disciplina), qualora istituito. Tutti i Soci hanno il diritto di frequentare la sede sociale. Ciascun socio può recedere dall'Associazione o essere radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di Socio si perde:

- a) Per dimissioni.
- b) Per morosità nel pagamento del rinnovo della quota annuale, oltre la data precedentemente prevista del 15 febbraio di ogni anno.
- c) Per radiazione, deliberata dall'Assemblea su proposta del Collegio dei Probiviri, qualora istituito, o su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono costituiti da:

- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario - Tesoriere
- Delegato Tecnico
- Collegio dei Probiviri
- Collegio Sindacale

Tutti o alcuni dei predetti ultimi tre organi potranno non essere istituiti.

Art. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è ORDINARIA o STRAORDINARIA.

L'Assemblea ORDINARIA è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente entro il 30 Aprile di ciascun anno sociale.

Nel caso di esigenze particolari la convocazione può essere effettuata entro il 30 Giugno.

L'Assemblea STRAORDINARIA è convocata su richiesta di almeno la metà dei membri del Consiglio o di un terzo del totale dei Soci; nella richiesta di convocazione i Soci richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

La convocazione delle Assemblee avverrà in forma scritta a mezzo lettera, fax o e-mail da inviarsi a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, da almeno 30 giorni antecedenti la data fissata.

Sono compiti dell'Assemblea ORDINARIA:

- La discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal C.D.
- L'approvazione del conto consuntivo e del bilancio annuale.
- L'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente, ogni 4 anni, corrispondenti con il quadriennio Olimpico.
- L'elezione degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, ogni quattro anni;
- Ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea STRAORDINARIA delibera sulle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione, sullo scioglimento della stessa.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Socio, ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Soci, la Presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano di età tra i due. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei Soci presenti per la redazione del verbale.

L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le convocazioni delle assemblee sia ordinarie che straordinarie possono essere stabilite in seconda convocazione anche in data e luogo diversi da quelle in prima convocazione e ciò deve essere specificato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei Soci presenti o rappresentati, abilitati al voto.

L'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno i tre quarti del totale dei Soci abilitati al voto.

L'assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati, abilitati al voto.

Per le modificazioni dello Statuto sono richieste le stesse maggioranze appena sopra indicate.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L'Associazione, previa specifica convocazione di Assemblea Straordinaria, potrà apportare modifiche autonome al proprio Statuto purché le stesse siano democratiche, atte al buon funzionamento del Raggruppamento Regionale ed in sintonia con lo Statuto ed i Regolamenti Nazionali.

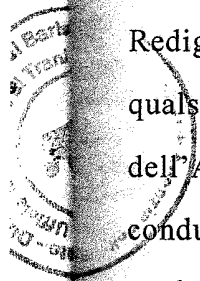
Ogni Socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione, da almeno 30 giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio, purché entrambi in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione, da almeno 30 giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea. Nessun socio può ricevere più di 3 (tre) deleghe. L'assemblea potrà avere luogo presso la sede sociale o in qualsiasi altra sede, purché nel territorio nazionale. In occasione delle votazioni per eleggere il Consiglio Direttivo il Socio ha diritto di esprimere tanti voti di preferenza quanti sono i consiglieri da eleggere. L'assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. L'Assemblea

vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche Sociali. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio di qualunque categoria con diritto al voto può prenderne visione.

Art. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare e senza che la successiva elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:



Redigere i Regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione. Effettuare tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria. Redigere il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione. Stabilire l'importo delle quote associative e fissarne le modalità di pagamento.

Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione alla Associazione da parte degli aspiranti Soci.

Nominare il Vice Presidente dell'Associazione tra i Membri eletti dall'Assemblea.

La nomina del Vice Presidente può essere effettuata in via alternativa dall'Assemblea Ordinaria degli associati.

Nominare il Delegato Tecnico Regionale, purché socio, considerando le capacità tecniche personali.

Nominare il Collegio dei Probiviri (Commissione di Disciplina), ed il

Collegio Sindacale (Revisori dei Conti).

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria ogni 4 (quattro) anni, coincidenti con la scadenza dell'anno Olimpico ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Consiglieri, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea.

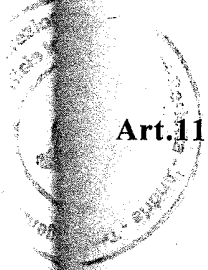
I consiglieri entro 30 giorni dalla notifica della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio o la residenza, il codice fiscale e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri subentreranno i primi candidati non eletti. Il Consiglio si intende sciolto qualora si fossero rese vacanti cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea. In tal caso si dovrà, entro 30 giorni, convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio e della Presidenza. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del quadriennio Olimpico. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data della riunione. Il Consiglio deve essere riunito almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di socio, in subordine, di età. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. Le accettazioni di nuovi Soci di qualsiasi categoria sono prese a maggioranza semplice. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente. I

Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo avranno luogo con la sola presenza dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno aver luogo anche in teleconferenza o con votazione a mezzo di qualsiasi forma di corrispondenza elettronica : per e-mail; per WhatsApp; per messaggio SMS o altro.



Art.11

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione stessa, con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione .

Nomina a sua scelta insindacabile il Segretario regionale dell'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il rendiconto annuale da presentare ai Soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le Assemblee. In caso di assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e, in difetto, dal consigliere più anziano. In caso di dimissioni del Presidente dell'Associazione sarà facoltà del Consiglio Direttivo, riunito in seduta Straordinaria con i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale, ove eletti, di determinare il subingresso del primo Candidato alla Presidenza non eletto o di indire nuove elezioni entro 30 giorni. Il voto sarà valido con la maggioranza dei 2/3 dei convocati presenti.

Art. 12

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo o, in via alternativa, dall'Assemblea.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

Art. 13

IL SEGRETARIO - TESORIERE

Il segretario, che riveste anche la carica di tesoriere, è nominato dal Presidente, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo.

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente, qualora esistente.

Il segretario è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria oltre che della tenuta della contabilità e della predisposizione del bilancio, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

IL DELEGATO TECNICO REGIONALE

Il Delegato Tecnico Regionale viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i Soci, in base alle qualità professionali, alle attitudini tecniche e all'esperienza in materia di Equitazione, Ecologia Ambientale e di Turismo Equestre. Il Delegato Tecnico collabora con il Presidente e il Consiglio per il buon funzionamento dell'Associazione, e rimane in carica per 4 (quattro) anni, corrispondenti al periodo Olimpico.

Art. 15

COLLEGIO DEI PROBIVIRI (Commissione Disciplina)

Il Consiglio Direttivo nomina tra i Soci la Commissione Disciplinare composta da tre membri effettivi e da un membro supplente, che dura in carica 4 quattro anni; detti membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente della Commissione il quale assumerà l'incarico di Giudice Ispettore, mentre gli altri membri assumeranno l'incarico di Ispettori. La Commissione è competente a giudicare tutte le infrazioni

commesse dai Soci ed a comminare le sanzioni previste dagli Art. 24 –

24. Detta commissione può anche non essere istituita ed i relativi compiti vengono svolti dal C.D. . Il dispositivo della deliberazione sarà inviato ai Soci direttamente dal C.D., le sanzioni sono eseguite direttamente dal C.D. appena divenuto definitivo il provvedimento con la formale comunicazione al Consiglio Direttivo. Le Decisioni del C.P. sono appellabili solo al Consiglio Direttivo, il quale vagliato opportunamente il ricorso, emetterà la propria decisione che sarà inappellabile.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà insindacabile di rimuovere dall'incarico i componenti la Commissione Disciplina, previo provvedimento scritto e motivato. Se non istituito detto organo, le relative funzioni competono al Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 16

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dal Consiglio Direttivo. I Sindaci effettivi eleggono tra di loro il Presidente. Il Collegio Sindacale ha il controllo della Gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del collegio subentrerà un sindaco supplente. Il Consiglio Direttivo ha facoltà insindacabile di rimuovere dall'incarico i componenti il Collegio Sindacale, previo provvedimento scritto e motivato.

Questo organo può non essere istituito.

Art. 17

CARICHE SOCIALI

Le prestazioni del Presidente, di tutti i Consiglieri e Dirigenti eletti sono fornite a titolo di volontariato gratuito ed onorifico, ma sono da rimborsare le spese vive sostenute dal Presidente e dai membri del Consiglio

nell'espletamento delle rispettive attività istituzionali e di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso che di volta in volta stabilirà gli importi da erogare, oltre alle spese a piè di lista per le loro funzioni istituzionali.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) Coloro che non abbiano compiuto l'età minima stabilita per la rispettiva carica secondo le disposizioni del precedente Art. 5.
- b) Coloro che abbiano a qualsiasi titolo subito una condanna penale.

Art. 18

ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dagli importi versati dagli associati per le quote annuali associative di iscrizione;
- b) Dalle quote percentuali maturate sugli introiti dei Gruppi Locali e dei Raggruppamenti Provinciali formalmente costituiti. Dette quote, previste dal presente Statuto, sono destinate a copertura delle spese generali e di gestione dell'Associazione;
- c) Dai contributi e dai corrispettivi derivanti da convenzioni o da qualsiasi altra fonte;
- d) Dalle elargizioni fatte dai Soci o da Terzi;
- e) Da tutte le entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione, escluse quelle a carattere lucrativo.

Se le entrate risultassero insufficienti a coprire le spese di gestione, l'associazione potrà accettare somme di denaro improduttive di interessi esclusivamente da parte di soci; Detti importi verranno restituiti secondo le disponibilità finanziarie del sodalizio.

Per le Province nelle quali sono stati costituiti i Raggruppamenti Provinciali le quote sociali saranno versate dai soci ai Raggruppamenti i quali,

dedotto il 10% per le proprie spese generali e di gestione, riverseranno alla segreteria Regionale l'importo relativo, al netto della suddetta trattenuta.

Art. 19

PATRIMONIO

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) Dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- b) Da tutti i beni mobili ed immobili;
- c) Da donazioni, lasciti e successioni.

Art. 20

LIBRI SOCIALI

I Libri Sociali che l'associazione ha posto in essere sono i seguenti:

- a) Libro degli Associati-Volontari Generale

La registrazione degli associati su questo Libro viene eseguita annualmente in ordine cronologico nella data in cui ciascun socio rinnova l'iscrizione e, per i nuovi associati, nella data in cui gli stessi versano la propria quota associativa.

Ai fini gestionali e organizzativi, viene stabilito che i soci iscritti si considerano titolari di tutti i diritti e doveri di loro competenza fino alla data del 15 febbraio

dell'anno successivo, anche se non provvedono in seguito al rinnovo dell'iscrizione.

- b) Libro degli Associati-Volontari di Protezione Civile
- c) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, tenuto con fogli staccati, fascicolando i Verbali in ordine cronologico.
- d) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, con fogli staccati, fascicolando i Verbali in ordine cronologico.

Tutti i soci devono essere registrati nel Libro Soci dei rispettivi Raggruppamenti Provinciali, qualora formalmente costituiti.

I Raggruppamenti Provinciali, a loro volta, trasmettono i nominativi e le rispettive quote associative degli associati al Raggruppamento Regionale che provvede ad iscriverli nel proprio Libro Soci.

Per le Province non costituite in raggruppamento, i nominativi degli associati e le rispettive quote associative vengono inviati al Raggruppamento Regionale a cura dei Capi Gruppo dei G.O.L. – Gruppi Operativi Locali.

Il Raggruppamento Regionale, che provvede ad iscrivere nel proprio Libro Soci gli associati di tutta la Regione, per tutte le Province sia costituite che non, invia i nominativi degli associati e le relative quote associative alla Segreteria Nazionale che provvede a registrare gli stessi nel Libro Soci Nazionale.

Art. 21

SCIOGLIMENTO

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata, su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto. L'assemblea è valida con le presenze del numero minimo di associati aventi diritto al voto e con le maggioranze specificate nel precedente Art. 9.

Nell'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno $\frac{3}{4}$ dei voti validi. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 22

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle dell'Associazione per la tutela dei loro diritti ed interessi in ambito Associativo. L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta la sanzione prevista dallo Art.25 punto 4 di questo Statuto, a meno di deroga concessa dal Consiglio Direttivo. La presente clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo socio ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile.

Art. 23

NORME DISCIPLINARI

E' passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile, direttamente o indirettamente o per tramite di terzi, di inosservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, di scorrettezze sportive e/o disciplinari ovunque commesse a danno dei Soci o di Terzi, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di Socio, nonché

di tutti i comportamenti che conducono al respingimento delle domande di ammissione a Socio indicati al precedente Art. 6.

L'azione disciplinare può essere promossa dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Giudice Ispettore, dagli Ispettori o da chiunque ne abbia interesse per la tutela del decoro dell'associazione e se ne assuma piena responsabilità.

Art. 24

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Nessuno può essere sottoposto a procedimento disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti, fatto salvo il punto n. 1 del successivo art. 25. L'atto con il quale viene iniziata una azione disciplinare deve contenere, oltre che la descrizione dettagliata dei fatti contestati, l'invito all'incolpato a far pervenire al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla data di notifica dell'addebito, sue deduzioni o discolpe scritte, o richiesta di essere ascoltato di persona. Il Collegio dei Probiviri, nei casi di particolare gravità, può procedere, assunte le opportune informazioni, con atto scritto, alla sospensione cautelare dell'incolpato.

Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata per iscritto all'incolpato, al denunciante ed al Consiglio Direttivo; a

quest'ultimo verranno inviati al termine della vertenza tutti gli atti inerenti il procedimento. E' fatto obbligo a tutti di mantenere il segreto d'ufficio fino all'emanazione della sanzione disciplinare.

Art. 25

SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono:

1. Richiamo verbale del Presidente o del Giudice Ispettore per fatti non particolarmente gravi;
2. Richiamo scritto del Presidente o del Giudice ispettore da comunicare al Socio incolpando;
3. Sospensione temporanea di 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi da ogni attività Sociale;
4. Radiazione;
5. Le sanzioni di cui al punto 3 possono prevedere come pena accessoria l'inibizione a frequentare la sede Sociale.
6. In applicazione delle sanzioni di cui ai punti 1-2-3, se il Socio ricopre una delle cariche sociali previste dagli Artt. 10-11-12-13-14-15-16, verrà comminata la pena immediatamente superiore e perderà il diritto alla carica;
7. Le sanzioni di cui ai punti 3-4 dovranno essere esposte nella bacheca Sociale;

Art. 26

SANZIONI PECUNIARIE

A tutti i soci cui è stata comminata una sanzione disciplinare prevista dai punti 2-3-4-6 del precedente Articolo sarà applicata la pena pecuniaria accessoria rispettivamente di:

- € 15,00 per richiamo scritto
- € 25,00 sospensione 3 mesi
- € 40,00 sospensione 6 mesi
- € 50,00 sospensione 12 mesi
- € 50,00 radiazione

che il Socio stesso dovrà versare nella Cassa della Associazione.

Art. 27

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme contenute nei regolamenti, nelle deliberazioni emanate dal Raggruppamento Regione Puglia e dalle Leggi Nazionali e Regionali.

Art. 28

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Viene demandato ai Gruppi Operativi Locali Giacche Verdi di attivarsi, con opportune regole, appropriate alla particolarità del proprio territorio, per la fattiva conduzione e gestione delle attività, in armonia con lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione.

I Gruppi Locali provvedono al proprio interno alla nomina del Capo Gruppo che diventerà operativo solo dopo il parere vincolante del Presidente Regionale previo parere del Presidente Provinciale o del Responsabile Provinciale.

L'organigramma dell'Associazione Nazionale si compone di tutti i Raggruppamenti Regionali, uno per ciascuna Regione, con gestione completamente autonoma, facenti capo al Comitato Nazionale che coordina tutta l'attività locale uniformandola alle proprie direttive generali.

Pertanto l'organizzazione locale dell'attività del sodalizio e l'attuazione degli scopi sociali sono demandate in via esclusiva alle Associazioni Regionali costituite nelle singole Regioni alle quali fanno capo i Gruppi Locali ed i Raggruppamenti Provinciali, qualora costituiti.

Ciascun Gruppo Locale ha una propria autonomia e competenza territoriale che potrà eccedere l'ambito del proprio comune purché non invada le competenze di altri gruppi locali.

In ciascuna Provincia nella quale siano operativi almeno n. 3 Gruppi Locali con un minimo complessivo di numero 24 (ventiquattro) associati in regola con il versamento delle quote associative, può essere costituita l'Associazione Provinciale retta da uno Statuto redatto con il testo di cui alla bozza qui allegata.

Le Associazioni Provinciali costituite, in caso di modifica dello Statuto Regionale che comporta variazioni per gli Statuti Provinciali, devono entro i trenta giorni successivi convocare le rispettive Assemblee Straordinarie da tenersi entro e non oltre i sessanta giorni successivi per apportare le modifiche dei rispettivi Statuti.

Le quote associative devono essere versate dai Capi Gruppo dei G.O.L. entro il 31 gennaio ai Raggruppamenti Provinciali i quali li riverseranno entro il 15 febbraio alla Sede Regionale, la quale dovrà farle pervenire all'Associazione Nazionale Giacche Verdi entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Nelle Province nelle quali non è stato costituito il relativo Raggruppamento, i Capi Gruppo dei G.O.L. verseranno le quote alla Sede Regionale entro il 15 febbraio di ogni anno.

I Raggruppamenti Provinciali, pur nella piena autonomia amministrativa e fiscale, sono tenuti ad uniformarsi alle direttive delle Associazioni Regionali Giacche Verdi nella cui Regione sono ubicati e la loro attività può svilupparsi tassativamente all'interno della propria Provincia di appartenenza.

La costituzione dei Raggruppamenti Provinciali viene deliberata in via esclusiva dal C.D.R. Consiglio Direttivo Regionale, unitamente al testo dello Statuto Provinciale che deve corrispondere al presente Statuto.

Le variazioni degli Statuti Provinciali devono essere espressamente approvate in maniera tassativa dal Consiglio Direttivo Regionale.

Le eventuali future variazioni statutarie Regionali, con allegate le nuove bozze di Statuto Provinciale, obbligano i Raggruppamenti Provinciali ad effettuare entro e non oltre novanta giorni la modifica al loro Statuto in maniera perfettamente corrispondente a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria Regionale.

I Raggruppamenti Provinciali, secondo l'ordinamento della Sede Nazionale, devono gerarchicamente relazionarsi in via esclusiva con la Sede Regionale nella cui circoscrizione sono operativi.

E' facoltà del Presidente Regionale, per le Province nelle quali non sono stati costituiti i Raggruppamenti Provinciali, nominare, in ogni Provincia che abbia almeno due Gruppi Operativi Locali, un Responsabile Provinciale che coordinerà l'attività dei gruppi locali operanti nella provincia di competenza e seguirà i rapporti con le autorità provinciali.

Per le competenze riservate in via esclusiva all'Associazione Regionale, i gruppi locali potranno operare con apposita delega, anche informale, del Presidente Regionale inviata anche a mezzo telefax, e-mail o p.e.c.

Gli aspiranti soci che risiedono in un Comune dove non si sia ancora formato un Gruppo Locale vengono iscritti direttamente presso la sede del Raggruppamento Regionale fino al raggiungimento del numero mini-

mo di sei associati, con conseguente nascita del nuovo Gruppo Locale.

Perché le manifestazioni e le partecipazioni a manifestazioni sia private che pubbliche dei Gruppi Locali abbiano la dovuta copertura assicurativa deve esserci formale richiesta scritta degli Enti preposti (Regioni, Province, Comuni, Vigili del Fuoco, Comando Carabinieri Forestali, Parrocchie, Enti benefici o ambientalisti quali il W.W.F., i Lions, ecc.) ed una copia deve essere inviata tempestivamente al Presidente Regionale.

Nelle province ove sono costituiti i Raggruppamenti, le formalità del precedente paragrafo vanno espletate nei confronti del Presidente Provinciale.

La stessa procedura deve essere adottata per le attività di protezione ambientale e civile, servizi di perlustrazione e vigilanza di tipo naturalistico/ambientale, servizi di avvistamento e segnalazione incendi, attività di ricerca dispersi, eccetera.

Il Capo Gruppo del G.O.L. deve essere cittadino italiano, con residenza nel Comune del proprio Gruppo. I Responsabili dei G.O.L. non possono sottoscrivere documenti riferiti a questioni amministrative e patrimoniali dell'Associazione ovvero, stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, presentare progetti o richiedere finanziamenti, rappresentare legalmente l'Associazione presso Enti, Istituzioni o Privati.

Tutti i rapporti di natura amministrativa con Enti pubblici e privati potranno essere trattati dai rappresentanti dei gruppi locali, in nome e per conto dell'Associazione, inclusa la sottoscrizione di convenzioni, incarichi e servizi di qualsiasi natura, solo espressamente con delega, anche informale, del Presidente Regionale, inviata anche a mezzo telefax, e-mail o p.e.c..

Nelle province ove sono costituiti i raggruppamenti provinciali le deleghe sopra indicate saranno emanate dal Presidente Provinciale.

Le erogazioni di qualsiasi natura ed i rimborsi spese in favore dei gruppi locali, solo nelle Province dove è stato costituito il Raggruppamento Provinciale, devono essere corrisposti direttamente alla Sede Provinciale che rilascerà regolare ricevuta alle amministrazioni competenti.

Nella Regione Puglia soltanto L'Associazione Giacche Verdi Puglia, Sede Regionale, ha la capacità soggettiva di ricevere ed effettuare pagamenti di qualsiasi natura e solo essa avrà un autonomo Codice Fiscale, tranne che nelle Province in cui sia stato istituito il Raggruppamento Provinciale.

Il Presidente Provinciale rappresenta fiscalmente il Raggruppamento Provinciale delle Giacche Verdi Puglia in ambito provinciale e lo stesso è tenuto agli adempimenti conseguenti ed a tutte le formalità documentali, contabili e fiscali.

L'Associazione Regionale, dedotto il 10% per le spese generali e di gestione dell'Associazione stessa, verserà ai G.O.L. il 90% degli importi introitati riferiti ai Gruppi Locali di pertinenza, previa ricezione dei giustificativi di spesa intestati a Giacche Verdi Puglia -O. d. V. con Codice Fiscale 92044060728.

L'Associazione Provinciale, ove formalmente costituita, dedotto il 10% per le spese generali e di gestione dell'Associazione stessa, verserà ai G.O.L. il 90% degli importi introitati, riferiti ai Gruppi Locali di pertinenza, previa presentazione dei giustificativi di spesa intestati all'Associazione Provinciale, con il Codice Fiscale alla stessa attribuito.

L'Associazione Provinciale verserà all'Associazione Regionale la quota di metà del predetto 10% per tutte le somme in denaro a qualsiasi titolo introitate, riferite ai Gruppi Locali, quale contributo per le spese generali e di gestione della Sede Regionale, tranne che sugli importi delle quote associative, diversamente regolate all'Art. 18.

Relativamente ad eventuali contributi di qualsiasi genere, corrispettivi di convenzioni e a somme in denaro ricevuti direttamente dalle Associazioni Provinciali, i Raggruppamenti Provinciali costituiti verseranno alla Sede Regionale il 10% degli importi introitati, la quale rilascerà regolare ricevuta fiscalmente in regola.

I predetti documenti giustificativi dei Gruppi Locali, sia per l'Associazione Regionale che per i Raggruppamenti Provinciali Costituiti, saranno formati da fatture per le spese relative a percipienti con attività d'impresa, arte o professione; mentre per le somme percepite da privati sono sufficienti semplici ricevute, come pure per i rimborsi spese agli associati.

I documenti relativi a tutti i Gruppi Locali delle Province nelle quali è stato costituito il Raggruppamento devono essere intestati direttamente al Raggruppamento Provinciale in quanto dallo stesso devono essere eseguiti tutti gli adempimenti fiscali e contabili di competenza della relativa Provincia.

Nelle Province nelle quali non sia stato costituito il relativo Raggruppamento, i documenti di competenza dei Gruppi Locali devono essere intestati alla Sede Regionale "Giacche

Verdi Puglia O. d. V.” in quanto dalla stessa devono essere eseguiti tutti gli adempimenti fiscali e contabili.

Le Segreterie sia Regionali che Provinciali devono tenere un elenco aggiornato e completo delle attrezzature e dei mezzi in possesso dei Gruppi Locali.

Tutti i mezzi e le attrezzature di proprietà o in uso dell'Associazione devono riportare lo stemma, su fondo bianco.

Le attrezzature e i mezzi restano ad uso esclusivo dei Gruppi Locali che li hanno acquisiti; tuttavia possono essere trasferiti temporaneamente ad altri Gruppi, dietro formale richiesta, per particolari esigenze.

Art. 29

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.